

La disciplina dell'accesso amministrativo non si applica alle sentenze

Consiglio di Stato, Sez. IV, 18 marzo 2008, n. 1363

C. Di Franco

La disciplina sul diritto di accesso ai documenti amministrativi si applica alle sentenze?

Il caso

Un'associazione di consumatori si rivolge alla Commissione Tributaria di Torino, chiedendo di prendere visione e di estrarre copia di tutte le sentenze della Commissione emesse negli anni 2002, 2003, 2004, 2005 e 2007.

In seguito al rigetto dell'istanza da parte della Commissione Tributaria, l'associazione propone una seconda istanza con cui chiede copia della documentazione attestante l'avvenuta trasmissione delle sentenze oggetto della precedente richiesta all'Ufficio del Massimario.

La Commissione Tributaria rigetta anche tale seconda istanza e, dovendo rispondere ad una richiesta di chiarimenti da parte dell'interessata, afferma che le sentenze delle commissioni tributarie, pubbliche a norma di legge, sono sottratte all'accesso amministrativo.

L'associazione propone ricorso al Tar Piemonte che tuttavia lo respinge deducendo che le sentenze sono sottratte alla disciplina dell'accesso prevista dalla legge 241/1990 che riguarda il procedimento ed i documenti amministrativi.

Per la riforma di tale decisione, l'associazione propone appello dinnanzi al Consiglio di Stato.

Inquadramento della problematica

La problematica posta all'attenzione del Consiglio di Stato può riassumersi nei seguenti quesiti:

- Le sentenze delle Commissioni Tributarie sono soggette alla disciplina sull'accesso amministrativo?
- Le sentenze possono essere considerate documenti amministrativi?

La normativa

Art. 22

Ai fini del presente capo si intende:

(omissis)

d) per documento amministrativo, ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni o non relativi ad uno specifico procedimento, detenuti da una pubblica amministrazione e concernenti attività di pubblico interesse, indipendentemente dalla natura pubblicistica o privatistica della loro disciplina sostanziale;

e) per pubblica amministrazione, tutti i soggetti di diritto pubblico ed i soggetti di diritto privato limitatamente alla loro attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o comunitario.
..omissis..

La risposta del Consiglio di Stato (sentenza n. 1363 depositata il 18 marzo 2008)

Ecco in che modo la quarta sezione del Consiglio di Stato risolve la questione controversa:

Le sentenze delle Commissioni tributarie non sono soggette alla disciplina dell'accesso amministrativo prevista dalla legge sul procedimento amministrativo (legge 7 agosto 1990, n. 241, come modificata dalla legge dell'11 febbraio 2005, n. 15) in quanto non possono essere ricondotte al genere dei documenti amministrativi, formati dalla pubblica amministrazione.

L'assimilazione della sentenza al documento amministrativo, quale definito ora dall'art. 22, lettera d della legge 241/1990, deve arrestarsi al primo termine, cioè al documento, non potendo mettersi in dubbio che anche la sentenza sia un documento, nel senso che è qualcosa che rappresenta un contenuto; non può invece dirsi che sia un documento amministrativo, atteso che essa promana da un organo giurisdizionale nell'esercizio della funzione giurisdizionale, a conclusione di un processo, e quindi non ha nulla a che vedere con l'esercizio dell'attività amministrativa da parte della pubblica amministrazione cui si riferisce la disciplina dell'accesso.

In conclusione, non ha errato il giudice di primo grado che ha ritenuto inammissibile il ricorso per carenza dei presupposti che ne legittimano la proposizione. Quindi l'appello va respinto sulla base del principio di diritto di cui alla seguente massima: ***«le sentenze sono sottratte all'esercizio del diritto di accesso poiché non riconducibili nel novero dei documenti amministrativi, atteso che le stesse definiscono un processo e non già un procedimento».***

Dott.ssa Clorinda Di Franco